



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 432 del 30/05/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

207) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FUTBOL MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PEPE PIERPAOLO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BERARDI MATTEO E LUCIO JESUS PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI CORTESI MASSIMO E ISOLA JACOPO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025

(Gara: FUTBOL MONTESACRO – TIVOLI CALCIO 1919 del 8/03/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con delibera pubblicata sul C.U. **N.306 LND del 13/03/2025** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara FUTBOL MONTESACRO – TIVOLI CALCIO 1919 del 8/03/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale, adottava la seguente decisione:

*“[...] Esaminato il referto di gara, nel quale l’Arbitro rileva che: - al 11' del 2' tempo, il calciatore n. 5 della società Futbol Montesacro, **BERARDI Matteo**, veniva espulso per atto violento nei confronti di un avversario e, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive all’Arbitro ed ai calciatori avversari; - al 13' del 2 tempo, il calciatore n. 17 della società Futbol Montesacro, **LUCIO Jesus**, veniva espulso per atto violento nei confronti di un avversario e, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell’Arbitro, costringendolo ad indietreggiare; doveva intervenire il capitano della squadra per farlo allontanare; - al 17' del 2 tempo, **il calciatore n. 4 della società Futbol Montesacro, DE AMICIS Piergiorgio**, veniva espulso per comportamento irrispettoso nei confronti*

dell'Arbitro; - al 18' del 2 tempo, l'allenatore della società *Futbol Montesacro*, **sig. PEPE Pierpaolo** entrava indebitamente sul terreno di gioco, chiedendo all'Arbitro di sospendere la gara, nel contempo assumendo nei suoi confronti comportamento offensivo e minaccioso; ne contempo, anche i calciatori n. 6, **CORTESI Massimo** e 3, **ISOLA Matteo** assumevano medesimo comportamento, intimando all'Arbitro la sospensione della gara. - In questo contesto, anche calciatori della società *Tivoli Calcio 1919*, seduti in panchina, non identificati, entravano sul terreno di gioco e chiedevano di sospendere la gara. A questo punto, il Direttore di gara, considerata la situazione, decideva di sospendere definitivamente la gara, sul punteggio *Futbol Montesacro - Tivoli Calcio 1919* 2 - 5 veniva accompagnato nel proprio spogliatoio dal Dirigente della società locale. Per quanto sopra riportato la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società *Futbol Montesacro* e in virtù dell'art 10 comma 1 del CGS

DELIBERA

1. d'infliggere alla Società *Futbol Montesacro* la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 - 5 (miglior risultato conseguito in campo) nonché l'ammenda di Euro 200,00;
2. di squalificare i sotto elencati calciatori della società *Futbol Montesacro*: - **BERARDI Matteo**, per n. 6 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS); - **LUCIO Jesus**, per n. 6 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS); - **DE AMICIS Piergiorgio**, per n. 2 giornate di gara effettive; - **CORTESI Massimo** e **ISOLA Jacopo** per n. 4 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS);
3. di squalificare l'allenatore della società *Futbol Montesacro*, **PEPE Pierpaolo** per n. 4 giornate di gara effettive (art. 36, comma 1, lett. a CGS);
4. di infliggere alla società *Tivoli Calcio 1919* l'ammenda di Euro 100,00. [..]"

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da regolare preannuncio, la società reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel referto arbitrale e nel successivo supplemento.

Secondo la reclamante, tali descrizioni risulterebbero manifestamente fuorvianti e imprecise, e, anche a volerle ritenere attendibili, non si sarebbero comunque configurati i presupposti per l'applicazione delle sanzioni comminate, in particolare della sospensione della gara.

A giudizio della reclamante, la sospensione avrebbe dovuto essere considerata *extrema ratio*, mentre nella fattispecie non sarebbero riscontrabili i requisiti previsti dall'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) per giustificare tale misura.

Inoltre, la reclamante osservava come l'arbitro non avrebbe compiuto alcun tentativo concreto per riprendere la gara, né abbia adottato le necessarie misure atte a garantire la prosecuzione dell'incontro.

La società lamentava, altresì, una presunta modifica successiva della versione dei fatti da parte del direttore di gara, avvenuta solo dopo richiesta del Giudice Sportivo, nella quale l'arbitro integra la propria relazione riferendo che due calciatori avrebbero chiesto la sospensione della gara insultandolo, corredando il racconto con espressioni virgolettate non presenti nella prima versione. Nonostante la ricostruzione dei fatti riportata nel referto lasciasse intendere che la situazione fosse particolarmente grave, secondo la reclamante la realtà dei fatti era ben diversa, essendo l'effettivo contesto caratterizzato da un clima pacifico e privo di tensioni.

La reclamante evidenziava come la ricostruzione arbitrale contenesse molteplici inesattezze e difformità rispetto ai fatti realmente accaduti, tali da alterare in modo significativo la percezione complessiva dell'episodio e da non giustificare, in alcun modo, l'adozione della misura estrema della sospensione dell'incontro.

A supporto della propria tesi, la reclamante allegava un video – denominato “*video sospensione finale*” – che, a suo avviso, documenterebbe in maniera inequivocabile l'intera sequenza degli eventi, a partire dall'espulsione del tesserato Pier Giorgio De Amicis sino alla conclusione della gara. Dalla visione di tale filmato emergerebbe, secondo la reclamante, una palese discrasia tra i fatti così come effettivamente verificatisi e quanto riportato nel referto arbitrale e nel relativo supplemento.

Infine, la reclamante lamentava che il Giudice Sportivo, pur avendo acquisito il predetto video, non ne avrebbe proceduto alla concreta visione, limitandosi invece ad accogliere in via acritica la versione dei fatti fornita dall'arbitro in una integrazione successiva e post richiesta.

Per l'effetto, la reclamante in riforma delle sanzioni irrogate dal giudice di prime cure, chiedeva:
-l'annullamento della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 con conseguente

disposizione della ripetizione della competizione;

- in merito alla squalifica adottata nei confronti dei calciatori Cortesi Massimo e Isola Jacopo, l'annullamento delle stesse; in subordine, la riduzione della relativa entità, con applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 13 del CGS;
- in merito alla posizione dell'allenatore Pierpaolo Pepe, l'annullamento del provvedimento; in via subordinata, la riduzione della squalifica inflitta;
- in merito alla squalifica dei calciatori Matteo Berardi e Lucio Jesus, la riduzione della durata delle rispettive sanzioni e, in ogni caso, l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 CGS;
- per quanto riguarda l'ammenda irrogata alla società, l'annullamento della stessa, ritenendola fondata su una ricostruzione dei fatti arbitraria e sostanzialmente scorretta, così come desumibile dal contenuto del rapporto di gara; in subordine, si domandava la riduzione dell'importo dell'ammenda;

In via istruttoria, la reclamante allegava i filmati video sopra indicati, chiedendone l'ammissione.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 3 aprile del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Per la società reclamante erano presenti i Sigg.ri Maggiolini Tiziano Maria (Presidente) – Martuscelli Marco Maria (Vice Presidente) – Sterpetti Emilio (Consigliere).

La reclamante si riportava all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento chiedendo l'annullamento o, in subordine, la riduzione di tutte le sanzioni irrogate, con applicazione delle attenuanti previste dall'art. 13 CGS.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale, da cui risulta che:

- in relazione alla posizione del sig. Berardi Matteo: si rilevava che lo stesso era stato espulso per condotta violenta. L'arbitro descriveva un'azione di gioco in cui, a pallone ormai lontano, il tesserato ha sferrato un calcio con eccessiva intensità, senza alcuna volontà di giocare il pallone, ma con il solo intento di colpire l'avversario. Tale condotta ha provocato un impatto violento, con conseguente infortunio del giocatore colpito, che ha richiesto l'immediato intervento dello staff medico. Mentre usciva, insultava il ddg dicendogli, *“coglione, testa di cazzo, non capisci nulla”* e nel mentre insultava gli avversari creando scompiglio con essi.

in relazione alla posizione del sig. Lucio Jesus: risultava che il tesserato veniva espulso per uso eccessivo della forza nel contrastare un avversario, con conseguente rischio per l'incolumità fisica di quest'ultimo. In particolare, il calciatore, lanciandosi con notevole velocità e a due piedi, colpiva violentemente alla gamba l'avversario, con una dinamica ritenuta pericolosa. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione, il medesimo assumeva un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, rivolgendogli insulti e costringendolo ad arretrare per via della crescente aggressività. La situazione si placava soltanto grazie all'intervento del capitano della squadra, che cercava di riportare la calma, permettendo così al giocatore di abbandonare il terreno di gioco.

in relazione alla posizione dell' allenatore Pepe Pierpaolo: insultava ripetutamente l'arbitro e, successivamente, faceva ingresso sul terreno di gioco, rivolgendosi all'arbitro con fare minaccioso e richiedendo anch'egli la sospensione della gara, continuando nel contempo a proferire insulti nei suoi confronti.

in relazione alla posizione dei sgg.ri Cortesi Massimo e Isola Jacopo: entrambi si avvicinavano con insistenza al direttore di gara, rivolgendogli espressioni offensive del tipo: *“che cazzo stai facendo?”, “fischia questa partita!”, “hai rovinato una partita, coglione”*. Il loro comportamento, reiterato e aggressivo, costringeva l'arbitro ad arretrare, mentre nel frattempo altri tesserati della squadra ospite, seduti in panchina, si trovavano all'interno del terreno di gioco, contribuendo a determinare una situazione di crescente tensione.

I due calciatori, alternandosi con insistenza, continuavano a chiedere la sospensione della gara, mantenendo un atteggiamento ostile e rifiutando qualsiasi forma di dialogo, secondo quanto riportato dall'arbitro nel referto.

Infine, nel referto arbitrale si leggeva che tifosi riconducibili alla squadra di casa mi proferivano insulti, esprimendo frasi denigratorie come «non vale a nulla, testa di cazzo», «ti aspettiamo fuori, coglione», «mongoloide», «stai a tetto quando esci», alimentando così un clima di grande tensione e confusione all'interno dello stadio. I medesimi tifosi indirizzavano offese anche nei confronti dei

giocatori della squadra ospite, provocando un acceso battibecco che sfociava in veri e propri incidenti negli spalti. In tale contesto di disordine, alcuni giocatori del Futbol Montesacro intervenivano tempestivamente tra i tifosi, cercando di placare gli animi e di ripristinare un minimo di serenità.

Decisione

La Corte richiede che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento nei limiti e nei termini che seguono.

Preliminarmente, in rito, deve rilevarsi che con riferimento alla posizione dell'allenatore Pepe Pierpaolo, rispetto alla sanzione irrogatagli della squalifica per quattro giornate effettive, il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art. 137 c. 3 lett. b) CGS a tenore del quale

“Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: (...)

b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”;

Secondo l'orientamento interpretativo seguito da questa Corte, invero, deve ritenersi che laddove la squalifica per un tecnico venga comminata in termini di giornate e non di giorni, la durata della stessa debba essere valutata in base alla sua effettiva incidenza sull'attività agonistica, sicché quattro giornate effettive equivalgono ad un mese di attività sportiva.

Di conseguenza, anche nella forma della squalifica espressa per “giornate”, deve applicarsi in via analogica la preclusione all'impugnazione prevista dall'art. 137, comma 3, lett. b) CGS, con conseguente declaratoria di inammissibilità del reclamo, fatta salva l'eccezione prevista a favore del Presidente federale.

Ancora in via preliminare, si deve rilevare l'inammissibilità della prova video richiesta dalla reclamante, non sussistendo i presupposti e requisiti di cui all'art. 61 CGS.

Venendo alla disamina delle condotte dei calciatori, osserva la Corte quanto segue.

- con riferimento alla posizione del sig. Berardi Matteo, calciatore: la qualificazione giuridica della condotta nonché la sanzione inflitta dal Giudice risulta non solo conforme alla previsione normativa, ma anche congrua e proporzionata, in considerazione della sanzione minima prevista e tenuto conto dei gravi insulti rivolti al direttore di gara – definendolo *“coglione, testa di cazzo, non capisci nulla”* – e del cumulo materiale con la squalifica di una giornata comminata dal ddg in campo.

con riferimento alla posizione dei sigg.ri Cortesi Massimo e Isola Jacopo, calciatori: anche in questo caso la qualificazione giuridica della condotta nonché la sanzione inflitta dal Giudice risulta conforme al dettato normativo e proporzionata rispetto alla gravità delle reiterate condotte poste in essere dai medesimi, tenuto conto delle espressioni offensive quali *“che cazzo stai facendo?”, “fischia questa partita!”, “hai rovinato una partita, coglione”* pronunziate in modo aggressivo, costringendo l'arbitro ad arretrare, continuando a chiedere la sospensione della gara, mantenendo un atteggiamento ostile e rifiutando qualsiasi forma di dialogo, secondo quanto riportato dall'arbitro nel referto.

Peraltro, si rileva che, al momento della sospensione della gara da parte del direttore di gara – intervenuta al 18' del secondo tempo – la squadra reclamante si trovava in svantaggio con il punteggio di 2 a 5, oltre ad aver già subito le espulsioni dei calciatori sopra menzionati.

Tali circostanze oggettive trovano pieno riscontro nel contenuto del referto arbitrale e risultano pienamente coerenti con la ricostruzione fornita dal direttore di gara, il cui referto – si rammenta – costituisce prova privilegiata dei fatti accaduti in occasione della gara.

In un simile contesto, la rappresentazione di un clima di crescente tensione e di esasperazione degli animi risulta logicamente plausibile e supportata dai dati oggettivi.

Conseguentemente, la Corte ritiene sussistente il presupposto di cui all'art. 10 c.1 CGS, secondo cui:

“La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1”.

Nel caso di specie, come descritto nel referto arbitrale, risulta pacificamente che la sospensione definitiva dell'incontro sia stata determinata da condotte tenute da più tesserati appartenenti alla società reclamante, le cui azioni hanno inciso in modo diretto e determinante sull'impossibilità di

proseguire regolarmente la gara.

Pertanto, appare conforme e corretta la decisione del Giudice Sportivo di applicare la sanzione della perdita della gara con il risultato di 2-5, essendo venuta meno, per responsabilità ascrivibile alla società medesima, la possibilità di concludere regolarmente la competizione.

Parimenti, risulta altresì congrua l'applicazione dell'ammenda di euro 200, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 – in base al quale, come noto, le società rispondono direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, nonché dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2., nonché dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. - e 8 CGS, che, al comma 1, prevede che: *“Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:*

(...)

b) ammenda;

2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10. [...].

con riferimento alla posizione del calciatore Lucio Jesus, ritiene la Corte che, ferma la correttezza della qualificazione giuridica effettuata dal giudice di prime cure alle condotte ascrivibili al succitato calciatore, in termini di dosimetria della sanzione la Corte ritiene che alla luce di una complessiva valutazione delle circostanze del caso concreto, possa riconoscersi una lieve riduzione della sanzione irrogata, tenuto peraltro conto che pur risultando nel referto un comportamento aggressivo e minaccioso, non sono stati riportati in maniera specifica e puntuale i contenuti delle offese da questi pronunciate, con conseguente margine valutativo che consente una più contenuta risposta sanzionatoria, in un'ottica di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla condotta accertata.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Pepe Pierpaolo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Lucio Jesus a 5 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
 ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

210) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO FOCENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PEDONE MAURO FINO AL 28/03/2025, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DIAZ YUTHIEL ISAIAS PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE TORANZO JONATHAN DANIEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.322 LND DEL 20/03/2025

(Gara: ATLETICO FOCENE – FOCENE FOOTBALL CLUB del 15/03/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con delibera pubblicata sul C.U. N.322 LND DEL 20/03/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara: ATLETICO FOCENE – FOCENE FOOTBALL CLUB del 15/03/2025 – Campionato Seconda Categoria, irrogava la sanzione della **inibizione a carico del dirigente PEDONE MAURO fino al 28/03/2025**, “perché entrato sul terreno di gioco spintonava alcuni calciatori che partecipavano ad una zuffa per allontanarli” ; della squalifica a carico del calciatore **DIAZ YUTHIEL ISAIAS per 5 gare**, “espulso per grave fallo di gioco, uscito dal recinto di gioco, veniva a contatto con un avversario, al quale sferrava un pugno al volto colpendolo ad un sopracciglio e causandogli una ferita con fuoriuscita di sangue.”; della **squalifica per 3 gare al calciatore TORANZO JONATHAN DANIEL** “perché prendeva parte ad una zuffa colpendo con calci e pugni gli avversari.”

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo contestando quanto riportato nel referto arbitrale rispetto al quale offriva una diversa prospettazione dei fatti accaduti.

In particolare, la reclamante rappresentava che sarebbero stati i calciatori della squadra avversaria a dare avvio alla zuffa, colpendo improvvisamente e con pugni il calciatore DIAZ YUTHIEL ISAIAS, il quale – secondo la ricostruzione della reclamante – sarebbe rimasto inerme e dolorante, senza opporre alcuna reazione. A seguito dell’aggressione, DIAZ YUTHIEL ISAIAS doveva ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’Ospedale di Civitavecchia, con diagnosi e prognosi di 5 giorni.

Per quanto riguarda il calciatore TORANZO JONATHAN DANIEL, la reclamante deduceva che il suo intervento sarebbe stato esclusivamente finalizzato alla difesa del compagno di squadra aggredito.

In tal senso, l’episodio si configurerebbe come un’aggressione unilaterale da parte dei tesserati della squadra avversaria, nei cui confronti i calciatori coinvolti si sarebbero limitati a reagire per difendersi.

Quanto alla posizione del dirigente MAURO PEDONE, la reclamante evidenziava che lo stesso sarebbe intervenuto esclusivamente con intento pacificatore, nel tentativo di riportare la calma e di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, frapponendosi fisicamente tra i soggetti coinvolti nella zuffa, mantenendo un atteggiamento non aggressivo, con le braccia sollevate e le mani aperte in segno di distensione, cercando di separare i contendenti.

Per l’effetto, la reclamante chiedeva di:

- riconoscere ed assegnare all’Atletico Focene la vittoria a tavolino per 3-0;
- annullare la sanzione comminata ad a DIAZ YUTHIEL ISAIAS per non aver commesso il fallo di gioco da espulsione diretta;
- di riconoscere l’attenuante per difesa da aggressione al calciatore TORANZO JONATHAN DANIEL, sanzionandolo con massimo una giornata;
- annullare totalmente la sanzione all’addetto all’arbitro MAURO PEDONE per essersi adoperato correttamente e effettivamente nella sua funzione.

In via istruttoria la reclamante allegava dei filmati video relativi alla partita in parola.

La reclamante provvedeva ad inoltrare memorie integrative in cui ribadiva le proprie istanze e argomentazioni.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 3 aprile 2025, svolta con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Decisione

Preliminarmente, in rito, deve rilevarsi che con riferimento alla posizione del dirigente MAURO PEDONE, rispetto alla sanzione irrogatagli della inibizione a carico del dirigente PEDONE MAURO fino al 28/03/2025 (laddove il CU n. 322 è del 20.03.2025) il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art. 137 c. 3 lett. b) CGS a tenore del quale

“Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: (...)

b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”;

Ancora, in via preliminare, la Corte dichiara l'inammissibilità dei filmati prodotti dalla reclamante, stante il difetto dei requisiti di cui all'art. 61 CGS.

Quanto alle altre posizioni, rileva la Corte che il reclamo non è parimenti meritevole di accoglimento.

Ad avviso del Decidente, invero, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale risulta del tutto coerente e proporzionata ai fatti accertati.

Dalla lettura del referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, emergono in maniera chiara e inequivocabile i gravi comportamenti tenuti dai calciatori Díaz Yuthiel Isaias e Toranzo Jonathan Daniel nel corso e al termine della gara tra Atletico Focene e Focene Football Club del 15/03/2025, confermando la ricostruzione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 322 LND del 20/03/2025.

Il calciatore Díaz, oltre ad essersi reso protagonista di un grave fallo di gioco che ne aveva comportato l'espulsione, successivamente aveva aggravato la propria posizione con una condotta deliberatamente violenta, colpendo con un pugno al volto un avversario, provocandogli una ferita con fuoriuscita di sangue.

Parimenti, il calciatore Toranzo risulta aver assunto una condotta estremamente aggressiva, partecipando attivamente alla rissa scoppiata nell'area antistante gli spogliatoi, sferrando calci e pugni contro calciatori avversari. Il suo coinvolgimento ha contribuito ad inasprire e prolungare un episodio di violenza collettiva che ha richiesto persino l'intervento delle Forze dell'Ordine, dimostrando l'elevata pericolosità del suo comportamento.

Preme sottolineare come referto arbitrale e relativo supplemento di rapporto risultino dettagliati e scrupolosi nella descrizione puntuale della zuffa, con l'indicazione precisa dei soggetti coinvolti e delle rispettive condotte, tanto da risultare pienamente attendibili.

Non emergono, pertanto, elementi contraddittori, dubbi interpretativi o lacune che possano inficiare l'attendibilità o la coerenza del quadro ricostruito dal direttore di gara.

Pertanto, le squalifiche inflitte rispettivamente di 5 giornate per il giocatore Díaz e 3 giornate per il giocatore Toranzo, appaiono pienamente giustificate.

Tali provvedimenti rispondono a un'esigenza disciplinare imprescindibile e contribuiscono a riaffermare i valori di rispetto e lealtà sportiva, che devono guidare ogni competizione.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Pedone Mauro, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

238) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 SGS DEL 10/04/2025

(Gara: CITTA DI FORMIA CALCIO – UNIPOMEZIA 1938 del 6/04/2025 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 24/04/2025

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, la società Unipomezia 1938 ha impugnato la sanzione dell'ammenda di euro 200,00 nonché l'obbligo di risarcire i danni, rilevando come i propri calciatori Under 17 fossero stati malmenati dai sostenitori della squadra avversaria, giunti sul luogo per assistere alla partita di Promozione, entrando nello spogliatoio.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risultano accuratamente illustrati i fatti allo scrutinio di questa Corte.

L'arbitro, infatti, descrive compiutamente che, a causa di un cancello lasciato aperto per permettere l'accesso ai calciatori delle partite successive, irrompevano nell'area spogliatoi delle persone non identificate che iniziavano una rissa con i tesserati della società Unipomezia, tanto da far intervenire la Polizia di Stato che calmava la situazione e faceva uscire dallo spogliatoio le persone che non avevano titolo per ivi essere presenti.

Il direttore di gara riferisce altresì come, a seguito di una ispezione, verificava dei danni al medesimo spogliatoio in uso alla reclamante.

Deve, quindi, essere escluso l'obbligo risarcitorio a carico della Unipomezia 1938 in quanto i danni allo spogliatoio non sono certamente riconducibili ai tesserati della stessa, ma esito della colluttazione con persone non identificate introdottesi nell'area riservata a causa di un'incorrecta gestione dell'impianto sportivo da parte della società ospitante.

Anche l'ammenda comminata deve essere ridotta, in quanto deve sanzionare la sola partecipazione alla rissa da parte di tesserati della reclamante e non anche i danni provocati allo spogliatoio.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 100,00 e annullando l'obbligo di risarcimento danni.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
 Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

216) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ITALPOL CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE VETTORI ALESSANDRO FINO AL 25/03/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 C5 DEL 27/03/2025
(Gara: ITALPOL CALCIO A 5 – CLUB SPORT ROMA del 24/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

Con reclamo ritualmente proposto, la società Italpol Calcio a 5 ha impugnato la squalifica dell'allenatore Alessandro Vettori sino al 25 marzo 2027, sostenendo che il gesto compiuto dallo stesso non fosse uno schiaffo ma un urto accidentale dovuto al tentativo di divincolarsi del dirigente che lo tratteneva durante una protesta.

Chiedeva, quindi, la riqualificazione dei fatti e una rilevante riduzione della squalifica al proprio tesserato.

Ritenuta la necessità di disporre l'audizione dell'arbitro in sede di supplemento di referto, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S..

A riguardo, il direttore di gara confermava che nell'ambito di una protesta l'allenatore Alessandro Vettori lo colpiva al volto con un colpo a bassissima velocità perché ostacolato dal dirigente che lo stava trattenendo e che il colpo era certamente volontario ma che non gli provocava alcun dolore tanto da consentirgli di completare la direzione della gara.

Emerge altresì dagli atti di gara che l'allenatore, a seguito dell'espulsione, proseguiva nelle proteste da bordo campo e che a fine gara si scusava con l'arbitro per il comportamento tenuto.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall'arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S.. Essi, infatti, fanno "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Da quanto scritto del referto e da quanto narrato dal direttore di gara in maniera congrua e senza alcuna contraddizione logica, emerge nitoreo che il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante deve essere qualificato come un atto violento, ma purtuttavia deve essere ridotta l'entità della squalifica.

Spetta infatti a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale la quantificazione della pena in base alla gravità della condotta, tenuto conto sia delle modalità del gesto violento che delle conseguenze lesive da esso scaturenti nonché di tutte le circostanze a esso relative.

E ciò in quanto l'art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che "Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione", introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU. n. 119 /2023-2024).

Nel caso in oggetto, si rileva che il comportamento violento, seppur volontario, risulta di una gravità intrinseca minore rispetto ad altre condotte violente (come ad esempio un'aggressione reiterata con plurimi colpi).

Esso, poi, non ha avuto alcuna conseguenza fisica non causando alcun dolore, dovendosi altresì considerare le attenuanti generiche e l'assenza di recidiva da parte dell'allenatore, nonché le scuse poste all'arbitro a fine gara.

Nella quantificazione della pena, inoltre, sono state considerate anche le ulteriori proteste

effettuate fuori dal campo nonché il fatto che gli eventi si sono svolti durante una gara Under 17. A riguardo, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte Sportiva, deve applicarsi l'aggravante di aver tenuto tali condotte davanti a calciatori del settore giovanile.

In ciò il tecnico Alessandro Vettori ha contravvenuto ai principi sportivi che impongono all'allenatore di curare la crescita dei giovani calciatori disciplinando anche la loro condotta morale e ha anzi dato loro pessimo esempio.

Risulta congruo applicare la sanzione della squalifica sino al 30 settembre 2026, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto relative allo specifico caso.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Vettori Alessandro al 30/09/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

237) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CLUB OLIMPICO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORSINI LUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 LND DEL 3/04/2025 (Gara: CLUB OLIMPICO ROMANO – ACHILLEA 2002 del 30/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

Con reclamo inoltrato a questa Corte, la società Club Olimpico Romano impugnava le decisioni in epigrafe chiedendo di essere ascoltata.

Perveniva altresì memoria difensiva della società con cui rilevava che, a seguito della ricezione degli atti richiesti con il preannuncio di reclamo, aveva erroneamente inviato le motivazioni del gravame a un indirizzo PEC errato e che provvedeva a inoltrare nuovamente l'atto di appello, seppur in ritardo.

Veniva ascoltata sul punto la società che insisteva per lo scrutinio del proprio reclamo poiché il primo invio era tempestivo ma vi era stato un errore di digitazione dell'indirizzo della Corte.

La richiesta della reclamante non può venire accolta, dovendo soggiacere il suo reclamo alla declaratoria di inammissibilità. Infatti, a seguito del tempestivo preannuncio con cui venivano richiesti gli atti di gara, questi venivano inviati in data 7.4.2025.

La società, quindi, inoltrava le motivazioni in data 14.4.2025 allegando una ricevuta di accettazione di un precedente invio, effettuato in data 12.4.2025 all'indirizzo "csat_tft.pec@lazio.ind.it" in luogo del corretto "csat_tft.pec@lazio.ind.it" nonché all'indirizzo PEC della società controparte.

A riguardo, è evidente come il reclamo sia tardivo in quanto l'art. 76 C.G.S. prescrive che esso "deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale ... entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti".

Nel caso di specie, invece, esso risulta depositato correttamente presso la Corte dopo lo spirare del termine di cinque giorni né può intendersi un errore scusabile l'aver inviato nei termini il reclamo a un destinatario errato.

Nella ricevuta di accettazione di tale spedizione, infatti, è riportato l'indirizzo "csat_tft.pec@lazio.ind.it" ed esso è qualificato come "posta ordinaria" e non come "posta certificata".

Anche il mancato inoltro di una ricevuta di consegna da parte del gestore di Posta Elettronica Certificata della società – a differenza di quanto avvenuto per la PEC inviata alla contro interessata – consentiva l'immediata percezione dell'errore che sarebbe stato quindi facilmente emendabile nelle tempistiche prescritte.

In via preliminare, quindi, deve essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo perché in violazione dei termini di cui all'art. 76 C.G.S..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 5 del C.G.S..
 Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
 F.to Lивio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
 F.to Lивio Proietti

224) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS S. MARIA DELLE MOLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 90 LND DEL 27/03/2025
(Gara: VIS S. MARIA DELLE MOLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 23/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

225) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACCADEMIA R.TUSCOLANO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 90 LND DEL 27/03/2025
(Gara: VIS S. MARIA DELLE MOLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 23/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

Con distinti reclami, le due società impugnavano il provvedimento del Giudice di prime cure che irrogava i provvedimenti in epigrafe, considerando le due compagini rinunciatarie.

Ciò in base al referto arbitrale, nel quale si rilevava che, durante gli ultimi minuti di recupero del secondo tempo di gioco, si verificavano intemperanze sugli spalti e, a seguito della sospensione decretata dal direttore di gara, le società decidevano che non vi erano le condizioni per riprendere la gara.

Le due reclamanti deducevano, nei rispettivi gravami, che la decisione era stata presa dall'arbitro e che i dirigenti avevano solo assentito ai suoi intendimenti.

Entrambe chiedevano, quindi, la revoca delle sanzioni e la conseguente ripetizione della gara.

Preliminariamente, la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti per evidente connessione soggettiva e oggettiva. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo della società Accademia R.Tuscolano C., ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S. non avendo la stessa adempiuto a tutti gli obblighi previsti.

Lo scrutinio della questione, tuttavia, è possibile alla luce dell'ammissibilità del reclamo della società Vis S. Maria delle Mole.

Veniva quindi ascoltata tale ultima società che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l'acquisizione del risultato sul campo, ovvero la conclusione della gara o in ultima istanza la sua ripetizione.

La Corte disponeva quindi di convocare, in sede di supplemento di referto, l'arbitro il quale confermava quanto dedotto negli atti di gara e che, a seguito dell'insorgere della tensione sugli spalti, egli sospendeva la partita; poi, dopo che la situazione si era tranquillizzata, si recava negli spogliatoi e successivamente, trascorsi circa dodici minuti, i dirigenti delle due squadre rilasciavano le dichiarazioni in atti.

Da quanto rilevabile dal referto di gara e da quanto riferito in sede di supplemento di rapporto, il direttore di gara ometteva di far buon governo delle norme di cui alla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Infatti, a seguito della sospensione temporanea della partita cagionata dalle intemperanze sugli spalti, non comunicava espressamente alle società la propria intenzione di riprendere l'incontro, ingenerando disorientamento nelle dirigenze delle due compagini presenti.

Ciò emerge chiaramente dal tenore letterale delle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti delle società e indicate al referto di gara: in una viene attribuita al direttore di gara l'intenzione di non riprendere l'incontro e nell'altra viene riportato che i capitani decidevano di non tornare in campo.

A tale confusione contribuiva anche il lungo tempo trascorso tra l'iniziale sospensione e quella definitiva, con il rilascio delle dichiarazioni, tempo nel quale l'arbitro peraltro si recava negli spogliatoi.

La decisione di primo grado deve quindi essere emendata disponendo la ripetizione della gara e mandando al Comitato Regionale per i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Poiché la gara non ha avuto regolare svolgimento sino al suo termine per una non conforme decisione del direttore di gara ne deve essere disposta la ripetizione integrale, non essendo

possibile né la convalida del risultato conseguito sul campo (poiché appunto non era terminata), né la sua prosecuzione (non trattandosi di sospensione per motivi esogeni come per impraticabilità del terreno di gioco).

All'annullamento del provvedimento di perdita della gara a carico di entrambe le società consegue anche la cancellazione d'ufficio delle sanzioni a essa conseguenti e cioè la penalizzazione di un punto in classifica e la ammenda di € 100,00 per entrambe le società.

Rimane, invece, a carico di entrambe le società la restante parte di € 150,00 di ammenda conseguente al comportamento dei propri sostenitori comunque da sanzionare.

Alla luce della declaratoria di inammissibilità del gravame dell'Accademia R. Tuscolano C., la tassa reclamo non può essere alla stessa restituita.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo della società Accademia R.Tuscolano C., ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo della società Vis S. Maria delle Mole e, per l'effetto, di annullare la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di n.1 punto in classifica e l'ammenda di euro 100,00 per prima rinuncia ad entrambe le società, disponendo la ripetizione della gara.

Il contributo della società Vis S. Maria delle Mole va restituito.

Il contributo della società Accademia R.Tuscolano C. va incamerato.

IL RELATORE
F.to Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

232) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL AZZURRA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SFORZA PIETRO FINO AL 2/04/2027 E A CARICO DEL CALCIATORE NUTARELLI LORENZO FINO AL 31/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025

(Gara: REAL AZZURRA – FIUMICINO S.C. 1926 del 29/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025

Con reclamo ritualmente proposto, la società Real Azzurra ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che i gesti dei calciatori erano consequenziali alla provocazione di un avversario e che non erano rivolti all'arbitro.

Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame chiedendo una congrua riduzione delle squalifiche ai propri tesserati.

Ritenuta la necessità di disporre l'audizione dell'arbitro in sede di supplemento di referto, come usualmente ritenuto da questa Corte in caso di sanzioni particolarmente afflittive, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S..

A riguardo, il direttore di gara confermava il proprio referto in cui risulta che il calciatore Pietro Sforza, dopo il triplice fischio finale, lo ingiuriava e minacciava da lontano e poi precisava che dopo una rincorsa lo spingeva fortemente con entrambe le mani sulla schiena, facendolo avanzare di circa tre metri ma senza farlo cadere perché si era preparato all'evento accortosi delle intenzioni del tesserato.

Riferiva inoltre che la spinta non gli cagionava dolore né conseguenze fisiche e che successivamente il calciatore non teneva ulteriori atteggiamenti invasivi nei suoi confronti ma solo ingiurie.

Il direttore di gara confermava infine la condotta del calciatore Lorenzo Nutarelli che protestava verso di lui e poi sputava nella sua direzione da poco più di un metro, ribadendo che egli non veniva attinto solo per una sua pronta schivata.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall'arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S..

Essi, infatti, fanno "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Da quanto scritto del referto e da quanto narrato dal direttore di gara in maniera congrua e senza alcuna contraddizione logica, emerge nitoreo che i comportamenti tenuti dai tesserati della reclamante erano inequivocabilmente diretti nei confronti dell'arbitro.

La condotta del calciatore Pietro Sforza, tuttavia, in base a quanto precisato dal direttore di gara in sede di audizione, non risulta essere un atto di violenza che ha cagionato una lesione fisica ma una spinta, seppure di forte intensità, nell'ambito di una accesa protesta.

Essa, quindi, deve essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. da punirsi, vista l'entità del contatto fisico e le modalità con cui questo si è realizzato, con la sanzione della squalifica sino al 31 dicembre 2025.

Per quanto attiene il calciatore Lorenzo Nutarelli, invece, il Giudice di prime cure ha correttamente valutato il fatto e quantificato la conseguente sanzione alla luce delle modalità del gesto tenuto, che non colpiva comunque l'arbitro.

A riguardo questa Corte, conferma la determinazione della squalifica del Giudice sportivo, in

applicazione dell'art. 13, comma 2 C.G.S., dovendosi altresì considerare le attenuanti generiche e l'assenza di recidiva da parte del calciatore.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sforza Pietro al 31/12/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLONI, LIVIO ZACCAGNINI

245) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CUGINI MANUEL ED EL BOUHMI BOUCHAIB FINO AL 23/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.53 SGS DEL 17/04/2025 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – I.LIRINIA ACADEMY CALCIO del 2/03/2025 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025

Con reclamo ritualmente inoltrato, la società I. Lirinia Academy Calcio ha impugnato la sanzione della squalifica sino al 23.5.2025 a carico dei propri calciatori Manuel Cugini e Bouchaib El Bouhmi comminata per partecipazione alla gara senza averne titolo.

La società deduceva che i due calciatori avevano sì giocato nell'incontro avverso la Roccasecca T. San Tommaso, ma in virtù di una lista che era stata consegnata al tutor arbitrale che emendava la precedente lista fornita all'arbitro e chiedeva, quindi, l'annullamento delle sanzioni.

Questa Corte osserva che indubbiamente alla gara hanno preso parte i calciatori Manuel Cugini e Bouchaib El Bouhmi, come accertato dalla Procura Federale – cui il Giudice Sportivo aveva demandato di effettuare indagini al fine di verificarne la presenza – e come confermato dalla stessa reclamante.

A riguardo, il giudicante di prime cure accertava che gli stessi non avevano titolo per prendere parte alla gara perché non inseriti in distinta giocando sotto falso nome e pertanto, con altri capi della decisione non impugnati in questa sede e pertanto passati in giudicato, decideva di comminare la sconfitta a tavolino alla società reclamante, condannata a pagare altresì un'ammenda, oltre a inibire il dirigente accompagnatore.

Questa Corte conferma che i due calciatori non avessero titolo per partecipare alla gara in oggetto, al netto delle questioni relative al loro inserimento nella lista di gara e alla loro corretta identificazione da parte dell'arbitro in sede di appello nominale.

In effetti, il C.U. n. 1 del 6.7.2024 S.G.S. del C.R. Lazio stabilisce che "Alle gare del Campionato Provinciale Under 14 2024/2025, organizzato su delega del Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025, nati nell'anno 2011. È altresì consentito l'impiego di massimo 5 calciatori nati nel 2012 che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età".

Alla società I. Lirinia Academy Calcio, poi, con deroga di cui al C.U. n. 68 del 31.10.2024, si consentiva di ampliare l'organico con un numero maggiore di calciatori nati nell'anno 2012, garantendo la partecipazione alla gara di almeno 5 giovani calciatori nati nel 2011.

Emerge tuttavia dagli atti che entrambi i calciatori fossero nati nel 2010 e, seppur infra quattordicenni, non potevano comunque partecipare alla gara.

Deve quindi essere confermata la squalifica agli stessi seppur con una lieve riduzione per rapportarla agli usuali parametri tenuti da questa Corte in casi analoghi.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Cugini Manuel ed El Bouhmi Bouchaib al 9/05/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
 F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
 F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
 Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA

242) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTÀ DI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARDENAS PEREZ THOMAS FINO AL 30/06/2028, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.100 LND DEL 17/04/2025
(Gara: KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D. – CITTÀ DI OSTIA del 13/04/2025 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025

Con reclamo inoltrato nei termini, la società Città di Ostia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe con cui veniva squalificato sino al 30 giugno 2028 il calciatore Thomas Cardenas Perez - oggettivamente responsabile quale capitano per un atto di violenza compiuto da un compagno di squadra non identificato - indicando quale autore del gesto, del tutto involontario, il calciatore Alessandro Muscio.

Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame chiedendo sia l'annullamento della squalifica a carico di Thomas Cardenas Perez sia una rivisitazione della sanzione da attribuirsi ad Alessandro Muscio, presente all'udienza.

Produceva poi anche una dichiarazione autografa dello stesso calciatore il quale si assumeva la responsabilità del colpo indicato però come fortuito, avendo egli inciampato durante una protesta sulla gamba di compagno e urtando conseguentemente con forza il direttore di gara.

Ritenuta la necessità di disporre l'audizione dell'arbitro in sede di supplemento di referto, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S..

A riguardo, il direttore di gara precisava che, a seguito di un'ammonizione comminata a un calciatore della squadra avversaria, veniva attorniato da numerosi calciatori del Città di Ostia, tra cui i calciatori Alessandro Muscio e Federico Mele, identificati rispettivamente con la maglia n. 8 e n. 20, che avevano già pronunciato diversi epiteti nei suoi confronti e venivano trattenuti dai compagni.

In questo frangente, egli veniva tirato per la maglia da un calciatore del Città di Ostia, non identificato.

Nel frattempo egli si girava leggermente per vedere cosa stesse succedendo e sentiva un colpo forte alla caviglia, proveniente dalle sue spalle, che gli provocava dolore.

Egli riferiva di non aver visto le modalità con cui tale colpo era stato sferrato, ma percepiva con la coda dell'occhio che l'autore era stato un calciatore della società reclamante, né si voltava per evitare di esacerbare ulteriormente gli animi.

Nel frangente il calciatore Thomas Cardenas Perez, capitano della squadra Città di Ostia, rimaneva sempre di fronte a lui.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall'arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S..

Essi, infatti, fanno "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Alla luce degli atti a disposizione della Corte, quindi, deve essere annullata la squalifica al sig. Thomas Cardenas Perez che, come capitano, risultava oggettivamente responsabile degli atti di violenza commessi nei confronti dell'ufficiale di gara da parte di un calciatore della propria squadra non identificato.

A riguardo, infatti, l'art. 5, comma 2, C.G.S. prescrive che "la sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto" che, nel caso di

specie risulta essere il sig. Alessandro Muscio, come da lui stesso dichiarato in udienza e confermato con assunzione di responsabilità resa per iscritto.

Tuttavia, da quanto scritto del referto e da quanto precisato dal direttore di gara in maniera congrua e senza alcuna contraddizione logica, non emerge univocamente che la condotta del calciatore fosse stata volontaria né che il colpo fosse effettivamente un calcio, non avendo l'arbitro avuto percezione alcuna sulla sua modalità di effettuazione.

Si deve, quindi, propendere per un'involontarietà della condotta, seppur tenuta nell'ambito di un'accesa protesta da parte del calciatore Alessandro Muscio, con il colpo che privava il direttore delle capacità psico-fisiche e di serenità per proseguire l'incontro.

Essa, quindi, deve essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. da punirsi, vista l'entità del contatto fisico e le modalità con cui questo si è realizzato, con la sanzione della squalifica sino al 31 dicembre 2025, considerando altresì che il calciatore Muscio risulta aver già scontato la squalifica di tre gare per le ingiurie rivolte al direttore di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la squalifica a carico del calciatore Cardenas Perez Thomas e squalificando il calciatore Muscio Alessandro fino al 31/12/2025.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

247) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LONGARINA TSS 1944 ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANSELMI ANDREA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.386 LND DEL 30/04/2025
(Gara: LONGARINA TSS 1944 ASD – TARQUINIA CALCIO del 27/04/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 412 del 16/05/2025

Con reclamo inoltrato nei termini, la società Longarina TSS 1944 ASD ha impugnato la sanzione della squalifica di cinque gare a carico del calciatore Andrea Anselmi, sostenendo che lo stesso aveva protestato nei confronti dell'arbitro senza proferire ingiurie o minacce.

Veniva ascoltata in sede di audizione la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminamente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante che, già espulso, protestava vivacemente arrivando quasi a contatto prima con il direttore di gara e poi con l'assistente arbitrale e infine reiterava le proteste a fine gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti ma pur tuttavia deve essere ridotta l'entità della sanzione, risultando la condotta del calciatore già espulso sostanziatasi esclusivamente in plurime forti proteste in distinte occasioni.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Anselmi Andrea a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

251) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OKAFOR EKWUEME NEWTON PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI DELAS MOLINA GABRIEL JUSTO, SPAZIANI MARCO, TULLI NICOLO, VINCI MATTIA, BARTUCCA GABRIELE, BUCCI NICOLO E BAMBA YACOUBA JUNIOR PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.217B SGS DELL'8/05/2025

(Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 4/05/2025 – Play Out Under 17 Regionale Eccellenza)

256) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BARTUCCA GABRIELE (ATLETICO TORRENOVA 1986), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.217B SGS DELL'8/05/2025

(Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 4/05/2025 – Play Out Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte, la società Atletico Torrenova 1986 impugnava il provvedimento del Giudice di prime cure che comminava la sanzione di perdita della gara a carico delle due società per rissa generale e irrogava altresì le squalifiche ai calciatori Newton Okafor, Ekwueme, Gabriel Justo Delas Molina, Marco Spaziani, Nicolò Tulli, Mattia Vinci, Gabriele Bartucca, Nicolo Bucci e Yacouba Bamba sostenendo che si fosse trattato solo di una zuffa che non comportava conseguenze fisiche ai calciatori né il direttore di gara utilizzava tutti gli strumenti a sua disposizione per riprendere il gioco.

Chiedeva, quindi, l'annullamento della decisione impugnata e la riduzione delle squalifiche ai propri tesserati.

Con distinto reclamo, impugnava la propria sanzione anche il calciatore Gabriele Bartucca affermando di non aver partecipato alla rissa e richiedendo l'annullamento della sanzione.

Preliminarmente, la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti per evidente connessione soggettiva e oggettiva; venivano quindi ascoltati i reclamanti che si riportavano al rispettivo gravame e ne chiedevano l'accoglimento.

Innanzi tutto occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta dei calciatori dell'Atletico Torrenova 1986.

Infatti, al minuto 42° del secondo tempo, sul punteggio 5-2 in favore della società Spes Artiglio, il calciatore Bartucca spingeva un avversario contro la rete di recinzione e a seguito della reazione di quest'ultimo i due calciatori si prendevano a calci e pugni.

Si inseriva nel confronto tra i due tesserati anche il calciatore Bucci dell'Atletico Torrenova 1986 dal ché iniziava una rissa generalizzata alla quale si univano molti dei componenti delle due squadre, tra cui i calciatori della reclamante Gabriel Justo Delas Molina, Marco Spaziani, Nicolò Tulli, Mattia Vinci, Yacouba Bamba e Newton Okafor Ekwueme, quest'ultimo, già espulso, che rientrava sul terreno di gioco insieme a dei sostenitori della Spes Artiglio.

L'arbitro sospendeva quindi la gara e non riuscendo i dirigenti delle due società a calmare la

situazione, erano costretti a intervenire gli operanti della Pubblica Autorità ivi presenti mentre i calciatori colpiti venivano soccorsi da paramedici.

È evidente, quindi, che risulta correttamente emessa la sanzione della perdita della gara, avendo i tesserati dell'Atletico Torrenova 1986 partecipato a una rissa generalizzata in cui venivano coinvolti gran parte dei tesserati delle due squadre, i quali si scambiavano calci e pugni, e che necessitava l'intervento delle Forze dell'Ordine.

In tale condizione l'arbitro non poteva quindi adottare alcun altro provvedimento rispetto alla definitiva sospensione della gara la cui responsabilità deve attribuirsi senz'altro a entrambe le società.

Per quanto attiene la misura delle squalifiche ai singoli calciatori, esse devono essere lievemente ridotte trattandosi di condotte tenute all'interno di un contesto di rissa generale in cui non è definibile univocamente i motivi per cui i gesti di violenza accertati dall'arbitro sono stati realizzati. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, confermando la decisione impugnata.

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Okafor Ekwueme Newton a 3 gare e a carico dei calciatori Delas Molina Gabriel Justo, Spaziani Marco, Tulli Nicolo, Vinci Mattia, Bartucca Gabriele, Bucci Nicolo e Bamba Yacouba Junior a 2 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

253) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTIROCCO GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 SGS DEL 6/05/2025

(Gara: URBETEVERE CALCIO – RED TIGERS 1957 del 4/05/2025 – Play Off Under 15 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

Con reclamo ritualmente notificato la società Red Tigers 1957 ha impugnato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 216 LND del 06/05/2025, con il quale veniva disposta nei confronti del calciatore Santirocco Gabriele la squalifica per cinque gare effettive per condotta violenta ex art. 38 CGS “Perché a fine gara assumeva atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore avversario, che cercava di colpirlo corpo.”.

In sede di gravame la reclamante chiedeva, in via principale, di riqualificare la violazione in condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S. e di ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero, in via subordinata, ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la LND, di cui al C.U. n. 216 del 06/05/2025, a 2 o 3 giornate di squalifica.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla ASD Red Tigers 1957, a sostegno dell'invocata riqualificazione e/o riduzione della squalifica in argomento, possono ritenersi assumibili.

In effetti, deve al riguardo osservarsi che, da quanto dichiarato dal Direttore di gara in sede di referto arbitrale, non emergono i requisiti previsti dal Codice ai fini dell'integrazione della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 38 CGS, a tenore del quale “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salvo l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”.

In termini di qualificazione giuridica, infatti, il Collegio evidenzia come la condotta sanzionata non sia pienamente integrata sul piano oggettivo, avendo il giocatore Santirocco Gabriele, sulla base della dinamica dei fatti come risultanti dagli atti di gara, tentato, senza concretamente riuscirvi, di aggredire fisicamente il portiere della squadra avversaria, Rinaldi Giulio.

Giova sul punto osservare che il tentativo si configura come fattispecie in cui la sfera oggettiva è rimasta incompleta, perché, al di là della volontà colpevole, la fattispecie prevista dalla norma è realizzata solo in parte.

Ne discende, ai fini sanzionatori, una riduzione della sanzione inflitta, non avendo il giocatore interamente realizzato la condotta violenta di cui alla fattispecie in esame.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Santirocco Gabriele a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

254) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL.CANARINI 1926 RDP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDANI EDOARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.173 SGS DELL'8/05/2025

(Gara: POL.CANARINI 1926 RDP – ACCADEMY CERTOSA del 3/05/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

La Polisportiva Canarini 1926 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di quattro gare al proprio calciatore Edoardo Orlandani, per aver rivolto frasi offensive e minacciose all'arbitro ed aver reiterato tale condotta al termine della gara.

La Società reclamante, nel proprio atto difensivo, negava che il calciatore avesse offeso ed intimidito l'arbitro, ma sosteneva che lo stesso avesse chiesto, unicamente, spiegazioni al direttore di gara per alcune decisioni arbitrali.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 22/05/2025, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal dettagliato referto arbitrale, fonte di prova privilegiata ex art. 61 cgs, emerge che al 33° della seconda frazione di gioco, il Sig. Edoardo Orlandani veniva espulso per aver rivolto frase offensiva all'arbitro; alla notifica del provvedimento disciplinare il predetto calciatore continuava ad insultare l'arbitro ed iniziava, anche, a minacciarlo reiteratamente.

Al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco e persisteva ad offendere ed intimidire l'arbitro. Orbene, di fronte ad un referto così circostanziato e analitico, questa Corte ritiene provata la condotta posta in essere dal calciatore Orlandani nei confronti del direttore di gara, così come ritiene che la stessa sia stata correttamente sanzionata dal Giudice di 1° grado, la cui entità, pertanto, non merita di essere ridotta, alla luce dell'art. 36, comma 1 lett. a) c.g.s..

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 30 maggio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato